COMUNE DI URBANIA
Provincia di Pesaro e Urbino

COPIA

Registro Generale n. 68

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 44 DEL 08-10-2020

Ufficio: AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - RESPONSABILE

Oggetto: SOSPENSIONE ATTIVITA' GIORNALIERA SPETTACOLI VIAGGIANTI PRESENTI IN AREA ATTIGUA A VIA MICHELANGELO E ALLA STAZIONE DELLE CORRIERE.-

L'anno duemilaventi addì otto del mese di ottobre, il Sindaco **CICCOLINI MARCO**

IL SINDACO

VISTO il D.L. 23 Febbraio 2020 n. 6 – Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO IL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTI tutti i successivi provvedimenti legislativi relativi all'approvazione di Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il provvedimento di autorizzazione all'occupazione del Suolo pubblico del 21/09/2020 con il quale si è proceduto all'autorizzazione all'occupazione del suolo Pubblico per l'installazione di Spettacoli viaggianti al sig. Degli Innocenti Tomas di Fermignano per il periodo dal 22/09/2020 al 22/10/2020 nell'area adiacente Via Michelangelo e Stazione delle Corriere;

VISTA la relazione del Servizio Unico Intercomunale di Polizia Locale Associata presso l'Unione Montana Alta valle del Metauro che testualmente recita:

"Per i motivi sopra richiamati, si fa presente che nell'area indicata in oggetto, durante il week-end, nelle ore serali e notturne, e fino al termine dell'occupazione di suolo pubblico da parte delle giostre, potrebbero verificarsi situazioni di criticità difficilmente gestibili, stante la presenza di numerose persone presenti nella zona tali da rendere difficile se non impossibile fare rispettare le misure precauzionali introdotte dalla normativa anti contagio tra cui l'osservanza del distanziamento interpersonale e l'utilizzo di idonei DPI

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 con la quale è stata disposta, ai sensi e per gli effetti dall'art. 24, comma 3, del decreto legislativo n.1 del 2018, la proroga fino al 15 ottobre 2020 dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (pubblicata in GU n.190 del 30-7-2020);

VISTA l'Ordinanza n. 36 del 3 ottobre 2020 del Presidente della Giunta Regionale delle Marche;

VISTO l'attuale andamento della curva epidemiologica;

VALUTATO che non risulta possibile, in occasione delle attività serali nelle aree adiacenti lo svolgimento degli spettacoli viaggianti, impedire la formazione di consistenti assembramenti di persone che determina il mancato rispetto delle norme Anti Covid 19;

RITENUTO che, in relazione alle descritte circostanze, ricorrono le condizioni di necessità ed urgenza che giustificano l'adozione di misure eccezionali volte a ridurre il rischio di contagio e contenere la diffusione epidemiologica;

RITENUTO di dover adottare, in via precauzionale, la sospensione delle attività serali del Luna Park al fine di evitare assembramenti e prevenire una possibile potenziale trasmissione del virus;

VISTO l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

ORDINA

- per le motivazioni espresse in premessa **la sospensione giornaliera degli spettacoli viaggianti siti nell'area adiacente Via Michelangelo e Stazione delle Corriere con decorrenza immediata dalle ore 21:00 e fino alle ore 6:00 del giorno successivo fino al 22 ottobre 2020**, al fine di evitare assembramenti e prevenire una possibile potenziale trasmissione del virus;

DISPONE

- di notificare al Sig. Degli Innocenti Tomas nato a Urbino il 04/02/1999 la presente ordinanza;
- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet www.comune.Urbania.ps.it;
- di trasmettere copia della presente ordinanza a:
    - Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Pesaro e Urbino;
    - Servizio Polizia Municipale dell'Unione Alta Valle del Metauro;
    - Comando Stazione Carabinieri di Urbania;
    - ASUR Marche Area Vasta n. 1;

DEMANDA

- al Comando di Polizia Locale ed agli organi di vigilanza il compito di vigilare in ordine al corretto adempimento delle disposizioni di cui al presente provvedimento e all'eventuale irrogazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie;

AVVERTE

- che le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell'art. 650 C.P. e con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, così come stabilito dall'art. 7/bis del D.Lgs. n. 267/2000;
- ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso:
    - ricorso giurisdizionale al T.A.R. ai sensi degli articoli 29 e 41 del D. Lgs. 02/07/2010 n. 104 e ss.mm.ii. entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione –
    - ricorso straordinario al presidente della repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24/01/1971 n. 1199..

Il Sindaco

Ciccolini Marco

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to CICCOLINI MARCO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 08 OTT 2020

Lì

08 OTT 2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

Copia conforme all'originale.

Lì

08 OTT 2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

P. 526